

C11855 - HOLDING DEI GIOCHI/RAMO DI AZIENDA DI KUTUBIA

Provvedimento n. 24146

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Holding dei Giochi S.p.A., pervenuta in data 30 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Holding dei Giochi S.p.A. (di seguito, Holding dei Giochi) è una società attiva nel commercio, importazione ed esportazione, sia all'ingrosso sia al minuto, o per corrispondenza, di giochi e giocattoli, articoli per l'infanzia, articoli da regalo, articoli sportivi, prodotti di cartoleria, libreria, casalinghi, elettrodomestici, apparecchi fotografici ed altro.

Holding dei Giochi è controllata da Giochi Preziosi S.p.A. (di seguito, Giochi Preziosi), che ne detiene il 100% del capitale sociale. Giochi Preziosi è una società a capo dell'omonimo gruppo, tradizionalmente attivo nel settore del giocattolo e dei prodotti affini, in cui detiene una posizione di primaria importanza a livello nazionale, ed oggi attivo, in misura inferiore, anche nei segmenti diversificati della scolastica, della prima infanzia, dell'alimentare, dell'editoriale e degli accessori di moda. Il capitale sociale di Giochi Preziosi è detenuto da quattro persone giuridiche e due persone fisiche, ciascuna delle quali ne detiene una partecipazione inferiore al 43%.

Nel 2011, il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale da Giochi Preziosi è stato pari a circa 1 miliardo di euro, di cui circa 973,9 milioni di euro realizzati nell'Unione Europea e circa 696,6 milioni di euro realizzati in Italia.

Oggetto di affitto è un ramo di azienda, attualmente nella disponibilità della Kutubia S.r.l., costituito da un punto vendita dotato di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio di beni non alimentari e ubicato all'interno del complesso commerciale-industriale Ciari Sud, sito a Genova. Il ramo d'azienda è comprensivo del diritto di godimento e detenzione di un locale ad insegna "BabyFarma", del diritto di utilizzare, oltre al marchio "BabyFarma", anche i marchi "Outlet Baby" e "Baby Giochi", unitamente alle insegne di Holding dei Giochi S.p.A., e del diritto di godimento delle parti, dei servizi e delle infrastrutture riservate (area parcheggi) e comuni del complesso immobiliare¹. Il punto vendita è attualmente attivo nella distribuzione al dettaglio di giocattoli e di prodotti della prima infanzia ma opererà anche nella distribuzione al dettaglio di prodotti scolastici.

Kutubia S.r.l. (di seguito Kutubia) è una società attiva nel settore del commercio al dettaglio di prodotti per la prima infanzia e di prodotti per la cura e l'igiene personale. Il capitale sociale di Kutubia è detenuto per una quota del 33,34% da un Trust e per quote del 33,33% da due persone fisiche.

Nel 2011, il ramo d'azienda oggetto di affitto ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 3,2 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha ad oggetto l'affitto, da parte di Holding dei Giochi, per un periodo di 5 anni, con rinnovo tacito ed automatico per altri 7 anni salvo disdetta, del ramo di azienda di cui sopra.

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

¹ [Si precisa che i locali nei quali si trova il ramo d'azienda non sono di proprietà di Kutubia S.r.l., ma sono nella disponibilità di quest'ultima in virtù di un contratto di locazione che avrà efficacia per tutta la durata prevista dal contratto di affitto oggetto della presente operazione.]

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto

La presente operazione interessa i mercati della distribuzione al dettaglio di giocattoli, di prodotti scolastici e di prodotti della prima infanzia². Per giocattolo si intendono le seguenti categorie di prodotto: giocattoli per prima infanzia, *peluche*, giochi di costruzioni, giochi da tavolo, *puzzle*, modellini, giochi all'aperto, gonfiabili, giocattoli elettronici.

Per scolastica si intende, invece, la categoria del c.d. supporto scolastico, che comprende gli zaini, le cartelle e tutto ciò che riguarda la scrittura scolastica (astucci portapenne).

Per prodotti della prima infanzia si intendono quei prodotti destinati all'assistenza ed all'allevamento dei neonati. Tali prodotti si distinguono in "leggeri", come ad esempio i prodotti cosmetici o da bagno per i neonati, e "pesanti", come gli accessori per la cameretta, fasciatoi, seggioloni, lettini, passeggini.

I mercati geografici

Dal punto di vista geografico, i mercati del prodotto sopra individuati hanno dimensione locale in considerazione dei comportamenti d'acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita³. Nel caso di specie, in prima approssimazione, l'esatta delimitazione della dimensione geografica può essere circoscritta alla provincia di Genova.

Effetti dell'operazione

Nella provincia di Genova, Holding dei Giochi detiene una quota di circa il [5-10%]⁴ nel mercato della distribuzione al dettaglio di giocattoli, di circa il [1-5%] nella distribuzione al dettaglio di prodotti scolastici e di circa il [1-5%] nella distribuzione al dettaglio di prodotti della prima infanzia, mentre il ramo di azienda oggetto dell'operazione comunicata detiene una quota [inferiore all'1%] nel primo mercato, non è attivo nel secondo e una quota di circa il [10-15%] nel terzo mercato.

A seguito dell'operazione, pertanto, le quote di Holding dei Giochi saranno, rispettivamente, del [5-10%], del [1-5%] e del [10-15%] nei tre suddetti mercati. Si deve tuttavia osservare che si tratta di mercati molto frammentati nei quali sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

In virtù di quanto sopra riportato, si ritiene che nei mercati rilevanti l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
RobertoChieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

² [Cfr. provv. n. 22250 del 23 marzo 2011, caso C10975, Holding dei Giochi/Ramo di Azienda di Ganesa, in Boll. n. 12/11.]

³ [Cfr. provv. n. 22250 del 23 marzo 2011, cit..]

⁴ [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]